



**COMUNE
DI
MONASTEROLO DEL CASTELLO**
Provincia di Bergamo

Sede: Piazza Giovanni XXIII, 5 - Tel. (035) 81.45.15 - COD. FISC. 81002200160 - P.IVA 01279680167 - CAP 24060

Monasterolo del Castello 02.07.2025

ORDINANZA N° 12/2025 del 02.07.2025

IL SINDACO

PRESO ATTO che il Comune di Monasterolo del Castello, soprattutto nei mesi estivi, è affollato da numerosi turisti che vi soggiornano;

PRESO ATTO altresì che i vari percorsi pedonali esistenti sul territorio giungono presso la Piazza IV Novembre che, durante le serate estive diventa luogo d'incontro per residenti, turisti e villeggianti;

VISTA la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità nonché di salvaguardare la qualità della vita nel centro storico, attraverso la preservazione della socialità e dei rapporti interpersonali;

RAVVISATA a tal fine la necessità di chiudere temporaneamente al traffico veicolare la Piazza IV Novembre durante le giornate di sabato e domenica nei mesi estivi;

VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;

VISTO il D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. A partire dal 05 Luglio 2025 al 07 settembre 2025 l'istituzione del divieto di transito, di accesso e di sosta con rimozione forzata, di qualsiasi automezzo e motociclo su tutta la Piazza IV Novembre nei seguenti giorni e orari:
 - a. tutti i sabati dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del giorno successivo;
 - b. tutte le domeniche dalle ore 12.00 alle ore 24.00;
2. rimane consentito il transito e la sosta di velocipedi solo se accompagnati a mano;
3. l'apposizione di adeguata segnaletica stradale nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali. Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti di veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
4. che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri di Casazza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

IL SINDACO
F.to Dott. Gabriele Zappella